



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: studiopirinu@tin.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sigg. Clienti dello Studio

Circolare n. 9 del 15.05.2024

OGGETTO: *verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

In quest'ultimo periodo stiamo assistendo ad un aumento esponenziale delle verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attività è evidentemente protesa a diffondere il culto della sicurezza, sanzionando i comportamenti scorretti con il fine ultimo di prevenire il più possibile gli infortuni sul lavoro la cui recrudescenza sta assumendo dimensioni preoccupanti. Le **regole** che presidiano la materia sono contenute nel Testo Unico, ovvero il **Decreto Legislativo 81/2008** (cfr., tra le altre, nostre newsletter n. 15 del 20/11/2017, n. 15 del 28/11/2018, n. 14 del 27/12/2019, n. 14 del 12/12/2022, n. 4 del 29/05/2023 e circolare n. 8 del 27/04/2023). Tutte le procedure e le misure da adottare sono propedeutiche a garantire la **salute e la sicurezza dei lavoratori**.

Per garantire queste tutele il legislatore ha imposto al datore di lavoro una serie di adempimenti ed obblighi che descriviamo sinteticamente di seguito, almeno con riferimento a quelli che vengono maggiormente verificati in sede ispettiva:

- a) valutare tutti i rischi attraverso il D.V.R. (Documento Valutazione Rischi), ovvero:
 - individuare i rischi;
 - individuare le misure di prevenzione;
 - programmare le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- b) istituire il servizio aziendale di prevenzione e protezione, nominandone il responsabile (RSPP);
- c) formare gli addetti alla squadra di Pronto Soccorso e Prevenzione Incendi;
- d) informare, formare e addestrare ciascun lavoratore sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione;
- e) Nominare il medico competente (ove previsto).

Quanto alla frequenza dei corsi obbligatori, anche in questa sede si ricorda che il costo degli stessi è totalmente finanziato con il sistema dei "Fondi Interprofessionali" (cfr. ns circ. n. 2 del 21/02/2023).

Giova precisare che la mancata predisposizione del D.V.R. è punita con la sospensione dell'attività lavorativa e una sanzione totale di circa 4.500 euro¹. Pesanti sanzioni sono previste, inoltre, per la mancata formazione del personale (corsi da 8 a 16 ore obbligatori in tutte le attività) e la mancata nomina del medico competente con conseguente obbligo di sottoporre a visita medica i lavoratori². Merita attenzione, altresì, riflettere sulla circostanza che ove venga riscontrato "in nero" almeno il 10% dei lavoratori presenti sul posto di lavoro si incorrere - anche in questa fattispecie - nel provvedimento di "sospensione dell'attività lavorativa", pesantemente sanzionato come detto sopra. Da ricordare infine gli obblighi autorizzativi in presenza sul posto di lavoro di impianti di videosorveglianza (cfr. ns circolare n. 14 del 28/10/2022).

L'inadempimento del datore di lavoro alle procedure descritte espone lo stesso a sanzioni di natura finanche penale e, in alcuni casi, alla possibilità che il DURC risulti irregolare.

Rimaniamo naturalmente a disposizione per ogni eventuale ragguaglio dovesse rendersi necessario approfittando dell'occasione per salutarvi cordialmente.


DOTT. GIUSEPPE PIRINU

¹ Art. 14 D.lgs. 81.2008 – Allegato 1 D.lgs. 81.2008.

² La nomina del medico competente è obbligatoria in pressoché tutte le attività (es. cameriere che movimentati determinati carichi, parrucchiere che utilizza tinture, impiegato che usa videoterminali oltre un certo periodo giornaliero etc.).